



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 94

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Adempimenti degli Ordini territoriali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Indicazioni operative.

Cari Presidenti,

nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Ordini territoriali, questa Federazione ritiene opportuno fornire agli OMCeO un quadro di riferimento aggiornato e alcune indicazioni operative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare dei singoli Ordini.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Ordini territoriali sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, alla luce della disciplina contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190 e nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con particolare riferimento alla delibera n. 777 del 24 novembre 2021, riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini professionali.

Gli OMCeO, in quanto Ordini professionali, sono soggetti alla disciplina sulla trasparenza prevista dal d.lgs. 33/2013 ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, lett. a), secondo il criterio di compatibilità e tenendo conto delle specifiche semplificazioni e degli adattamenti individuati da ANAC per gli Ordini professionali.

Il criterio di compatibilità comporta che gli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013 trovino applicazione agli Ordini professionali tenendo conto della loro particolare natura, delle funzioni esercitate e delle caratteristiche organizzative. Non tutti gli obblighi previsti in via generale per le pubbliche amministrazioni sono pertanto applicabili agli OMCeO. Al tempo stesso, tale criterio non attribuisce al singolo Ordine la facoltà di individuare discrezionalmente gli obblighi di trasparenza cui adempiere, dovendo la loro applicabilità essere valutata alla luce della disciplina vigente e delle specifiche indicazioni, degli adattamenti e delle semplificazioni individuati da ANAC per gli Ordini professionali.

A tal fine, gli Ordini territoriali sono invitati a fare riferimento, in particolare, all'Allegato 2 alla delibera ANAC n. 777/2021, recante l'Elenco degli obblighi di pubblicazione per gli Ordini territoriali, tenendo conto delle disposizioni normative e delle indicazioni ANAC successivamente intervenute.

1. Sezione "Amministrazione trasparente"

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Ciascun OMCeO è tenuto a disporre sul proprio sito istituzionale della sezione "Amministrazione trasparente", organizzata secondo la struttura prevista dalla normativa, tenuto conto degli adattamenti e delle semplificazioni stabiliti da ANAC per gli Ordini professionali.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione devono essere inseriti nelle pertinenti sottosezioni e mantenuti aggiornati secondo la periodicità prevista dalla disciplina applicabile.

Ai fini della corretta pubblicazione dei dati, gli OMCeO devono altresì tenere conto, ove applicabili agli Ordini professionali, degli schemi di pubblicazione e delle relative specifiche tecniche adottati da ANAC ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 33/2013, che definiscono le modalità di organizzazione e rappresentazione dei dati oggetto di pubblicazione.

Al fine di agevolare il corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione, gli OMCeO possono valutare l'adozione di strumenti informatici dedicati alla gestione della sezione "Amministrazione trasparente", idonei ad assicurare l'organizzazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dei dati e dei documenti nel rispetto della struttura delle sottosezioni, degli schemi e dei formati di pubblicazione, dei requisiti di qualità dei dati e delle ulteriori indicazioni previste dalla normativa vigente e adottate da ANAC, anche ai fini delle verifiche e delle attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Tali strumenti possono costituire un utile supporto anche ai fini del monitoraggio degli adempimenti e delle relative scadenze. Il loro utilizzo ha, tuttavia, carattere esclusivamente strumentale e non modifica la ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra i soggetti e gli uffici incaricati dell'elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati, ferme restando le funzioni attribuite al RPCT dalla normativa vigente.

2. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Gli Ordini professionali sono tenuti all'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Come chiarito da ANAC nel PNA 2022 (§ 2.2), approvato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, anche sulla base delle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, gli Ordini e i Collegi professionali, non essendo tenuti alla predisposizione di alcune delle sezioni che compongono il PIAO, adottano il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e non il PIAO. Tale impostazione resta ferma anche alla luce dei successivi aggiornamenti del PNA e del PNA 2025, approvato con delibera ANAC n. 19 del 28 gennaio 2026.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, l'organo di indirizzo adotta il Piano su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il RPCT è pertanto il soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT, ferma restando la competenza dell'organo di indirizzo alla sua adozione. La predisposizione del Piano deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, tenuto conto delle attività svolte, dei processi e dei relativi profili di rischio.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Per gli Ordini professionali con meno di cinquanta dipendenti trovano applicazione le semplificazioni previste da ANAC, in particolare dalla delibera n. 777 del 24 novembre 2021. Dopo la prima adozione, tali enti possono, ricorrendone i presupposti, confermare per le successive annualità del triennio il Piano in vigore con apposito atto del Consiglio direttivo.

La conferma è ammessa qualora nell'anno precedente non siano intervenuti fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, disfunzioni amministrative significative o modifiche degli obiettivi strategici. Resta fermo l'obbligo di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni e, comunque, di procedere all'aggiornamento quando non ricorrano le condizioni previste da ANAC per la conferma.

Per gli Ordini con meno di cinquanta dipendenti trovano altresì applicazione le ulteriori misure di semplificazione previste dalla citata delibera ANAC n. 777/2021 con riferimento all'individuazione delle aree a rischio corruttivo e alla programmazione delle misure di prevenzione, secondo le modalità e nei limiti ivi indicati.

3. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Ciascun OMCeO è tenuto a individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La designazione deve avvenire mediante apposito provvedimento del Consiglio direttivo, a seguito della valutazione della sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento delle relative funzioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il RPCT, assicurandogli funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

L'ente assicura al RPCT un adeguato supporto organizzativo e la collaborazione della struttura, mettendo a disposizione le informazioni e le risorse necessarie all'effettivo svolgimento delle funzioni attribuitegli.

La locuzione "di norma" consente di tenere conto delle specifiche caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente. In assenza di personale con qualifica dirigenziale, può pertanto essere individuato un dipendente privo di tale qualifica, motivando adeguatamente la scelta.

Solo in via residuale e con adeguata motivazione, il ruolo di RPCT può essere attribuito a un consigliere eletto dell'Ordine privo di deleghe gestionali, salvaguardando in ogni caso l'autonomia e l'indipendenza necessarie allo svolgimento delle funzioni di prevenzione e controllo.

Secondo le indicazioni ANAC, devono essere escluse le figure del Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Con specifico riferimento alla figura del Vicepresidente, ANAC, nel parere del 28 gennaio 2026 (fasc. URAV n. 188/2026), ha evidenziato la necessità di evitarne la nomina a RPCT, in considerazione del possibile conflitto tra le funzioni di indirizzo connesse alla carica e quelle di controllo e vigilanza proprie del RPCT. Devono pertanto essere attentamente valutate tutte le situazioni nelle quali possano determinarsi sovrapposizioni o conflitti tra funzioni di indirizzo e funzioni di controllo.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

La funzione di RPCT non può essere esternalizzata mediante il conferimento di un ordinario incarico di consulenza.

A seguito della nomina, il RPCT deve provvedere alla registrazione e all'accreditamento presso ANAC, secondo le modalità indicate dall'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, istituito con delibera ANAC n. 27 del 19 gennaio 2022.

Gli Ordini di limitate dimensioni organizzative possono valutare, nei limiti consentiti dalla disciplina vigente e dalle indicazioni ANAC, la stipula di accordi tra amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, finalizzati a forme di collaborazione e supporto nelle attività connesse alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, ferma restando la necessità che ciascun Ordine provveda autonomamente alla nomina del proprio RPCT.

4. Organizzazione della trasparenza e responsabilità degli uffici

Particolare attenzione deve essere dedicata alla corretta individuazione delle responsabilità connesse agli obblighi di pubblicazione. Tutti gli uffici dell'Ordine sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nell'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla normativa vigente.

I responsabili degli uffici rispondono della tempestività, completezza e correttezza dei dati e delle informazioni di rispettiva competenza trasmessi ai fini della pubblicazione e sono tenuti a fornire al RPCT le informazioni e la documentazione necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e monitoraggio. I responsabili degli uffici garantiscono altresì il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Nella sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza devono essere chiaramente individuati i soggetti o gli uffici responsabili dell'individuazione, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati e delle informazioni.

Il sistema organizzativo dovrebbe pertanto distinguere:

- a) il soggetto o ufficio che forma o detiene il dato;
- b) il responsabile della trasmissione del dato destinato alla pubblicazione;
- c) il soggetto o ufficio incaricato della materiale pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente";
- d) il RPCT, cui competono le funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo previste dalla normativa.

La trasparenza costituisce una responsabilità organizzativa diffusa, nella quale ciascun ufficio è chiamato ad assicurare, per quanto di propria competenza, la produzione e la tempestiva trasmissione dei dati.

Il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

pubblicazione, verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

5. Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Gli Ordini professionali rientrano tra gli enti tenuti agli adempimenti previsti da ANAC in materia di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Si rileva che gli Ordini non sono tenuti per legge a istituire e nominare un OIV (Organismo indipendente di valutazione).

La base normativa è l'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 e s.m.i, che esclude gli Ordini e Collegi professionali dall'applicazione della disciplina relativa agli OIV prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009. La stessa ANAC ha espressamente chiarito che "gli Ordini non sono obbligati alla costituzione degli OIV".

Gli OMCeO che non dispongono di un Organismo indipendente di valutazione (OIV), né di altro organismo o soggetto con funzioni analoghe, provvedono all'attestazione secondo le modalità individuate annualmente da ANAC. In assenza di tali organismi, l'attestazione è effettuata dal RPCT, secondo le indicazioni dell'Autorità.

Quando l'attestazione è effettuata dal RPCT, deve essere specificata l'assenza nell'ente dell'OIV o di altro organismo o soggetto con funzioni analoghe e devono esserne motivate le ragioni.

Qualora dalla rilevazione emergano carenze nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, dovranno essere adottate le necessarie misure correttive e dovrà essere effettuato il successivo monitoraggio secondo le indicazioni dell'Autorità.

Si ricorda che ANAC vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e, nell'esercizio delle proprie funzioni, può richiedere notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni interessate ed esercitare i poteri previsti dalla normativa vigente.

6. Obblighi relativi ai componenti degli organi

Particolare attenzione deve essere riservata agli obblighi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo.

Come chiarito da ANAC nelle FAQ relative all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, gli Ordini professionali, sia nazionali sia territoriali, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14, comma 1-bis, del medesimo decreto, salvo che gli incarichi o le cariche siano svolti a titolo gratuito.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 33/2013, per gratuità deve intendersi l'assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Il gettone che costituisca esclusivamente rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico è compatibile con la gratuità dello stesso. Diversamente, qualora il gettone assuma carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi non gratuito.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Per le cariche attribuite a titolo gratuito opera la specifica esclusione prevista dall'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 33/2013. In tal caso devono essere pubblicate le disposizioni normative o statutarie, ovvero le deliberazioni, che prevedono la gratuità della carica.

Qualora, invece, la carica non sia svolta a titolo gratuito, occorre assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14, verificando puntualmente i dati e i documenti da pubblicare, compresi, ove ne ricorrano i presupposti, quelli di natura reddituale e patrimoniale.

Sul punto si richiama la sentenza del TAR Lazio, Sez. I-quater, 1° luglio 2026, n. 12014. Sebbene il giudizio avesse ad oggetto specificamente gli obblighi di pubblicazione della FNOMCeO, il TAR ha affermato, in termini generali, che la disciplina prevista dal d.lgs. 33/2013 trova applicazione, in quanto compatibile, agli Ordini professionali e che l'art. 14 del medesimo decreto è applicabile agli Ordini professionali e alle relative Federazioni.

Il TAR ha inoltre confermato la legittimità delle indicazioni ANAC secondo cui possono ritenersi esonerati dagli obblighi di cui all'art. 14 i titolari di cariche svolte a titolo gratuito.

La sentenza ha altresì chiarito che il fatto che gli Ordini e le relative Federazioni siano finanziati attraverso i contributi obbligatori degli iscritti non li sottrae all'applicazione della disciplina in materia di trasparenza, richiamando, a tale riguardo, la natura di prestazione patrimoniale imposta della contribuzione obbligatoria a carico degli iscritti e la sua natura tributaria.

Infine, il TAR ha precisato che la sospensione delle misure previste dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. 33/2013 non determina il venir meno degli obblighi di pubblicazione né dei poteri di vigilanza attribuiti ad ANAC dall'art. 45 del medesimo decreto.

7. Principali ulteriori obblighi di pubblicazione

Ferme restando le specifiche previsioni dell'Allegato 2 alla delibera ANAC n. 777/2021, ciascun OMCeO è tenuto a verificare e aggiornare, per quanto applicabili, le informazioni relative, tra l'altro, a:

- organizzazione dell'Ordine, organi, articolazione degli uffici, competenze e recapiti;
- consulenti e collaboratori, con pubblicazione degli estremi dell'incarico, oggetto, durata, compenso, curriculum e ulteriori dati e dichiarazioni previsti dall'art. 15 del d.lgs. 33/2013;
- personale, incarichi dirigenziali, dotazione organica, costo del personale, personale non a tempo indeterminato, tassi di assenza e contrattazione;
- bandi di concorso;
- provvedimenti soggetti a specifici obblighi di pubblicazione;
- sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;
- bilanci preventivi e consuntivi e relativi allegati;

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

- patrimonio immobiliare e canoni;
- controlli e rilievi sull'amministrazione;
- procedimenti amministrativi;
- pagamenti dell'amministrazione;
- accesso civico semplice e generalizzato e relativo registro degli accessi.

Per la contrattazione collettiva nazionale, la delibera ANAC n. 777/2021 consente agli Ordini territoriali di adempiere mediante collegamento al dato pubblicato a livello nazionale. Resta distinto l'obbligo di pubblicazione relativo alla contrattazione integrativa, disciplinato dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

Con riferimento ai servizi erogati, gli obblighi di cui all'art. 32 del d.lgs. 33/2013 trovano applicazione, secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 777/2021, con riferimento ai soli servizi resi a utenti esterni, ove esistenti, e non a quelli resi agli iscritti all'Albo.

8. Bandi di gara e contratti

Una specifica attenzione deve essere riservata alla sezione "Bandi di gara e contratti", alla luce della disciplina introdotta dal d.lgs. 36/2023 e della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Per le procedure assoggettate alla nuova disciplina, gli obblighi di trasparenza devono essere coordinati con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e con le disposizioni e indicazioni adottate da ANAC.

Gli OMCeO sono pertanto invitati a verificare che nella sezione "Amministrazione trasparente" siano presenti i collegamenti ai dati pubblicati nella BDNCP e gli ulteriori atti e documenti che, secondo la disciplina vigente, devono continuare a essere pubblicati direttamente sul sito istituzionale.

Con il d.lgs. 36/2023 e le delibere ANAC n. 261 e n. 264 del 20 giugno 2023, quest'ultima modificata e integrata dalla delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, dal 1° gennaio 2024 gli obblighi di trasparenza relativi ai contratti pubblici sono assolti, per i dati e le informazioni previsti dalla normativa, mediante la trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP). Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale degli OMCeO deve essere presente il collegamento ipertestuale ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP, mentre continuano a essere pubblicati direttamente nella medesima sezione gli atti, i dati e le informazioni non comunicati alla BDNCP per i quali permane l'obbligo di pubblicazione.

9. Accesso civico

Devono essere pubblicate, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Accesso civico", in maniera facilmente individuabile, le informazioni necessarie per l'esercizio:

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

- dell'accesso civico semplice, relativo alla mancata pubblicazione di dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, con l'indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) cui presentare l'istanza, dei relativi recapiti e delle modalità di presentazione, nonché del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, e dei relativi recapiti;
- dell'accesso civico generalizzato, con l'indicazione degli uffici competenti a ricevere le istanze, dei relativi recapiti e delle modalità di presentazione;
- dei relativi strumenti di tutela, ivi compresa la possibilità di presentare richiesta di riesame nei casi previsti dalla normativa.

In materia di accesso, deve essere assicurata, in conformità alle indicazioni dell'ANAC, la tenuta e la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del registro degli accessi, con aggiornamento almeno semestrale. Il registro comprende le richieste di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato, con l'indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, del relativo esito e della data della decisione, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Il Registro degli accessi deve essere aggiornato con cadenza semestrale, secondo le indicazioni ANAC.

10. Verifica periodica degli adempimenti

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto dell'attività di vigilanza svolta da ANAC sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, si invitano gli OMCeO a effettuare una verifica complessiva della propria sezione "Amministrazione trasparente", con particolare riguardo:

- alla corretta articolazione delle sottosezioni;
- alla completezza dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione;
- all'aggiornamento delle informazioni;
- alla corretta individuazione nel PTPCT dei responsabili della produzione, trasmissione e pubblicazione dei dati;
- alla nomina e alla pubblicazione dei riferimenti del RPCT;
- agli adempimenti relativi all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- agli obblighi relativi ai componenti degli organi dell'Ordine;
- alla corretta gestione della sezione relativa ai contratti pubblici e del collegamento con la BDNCP;

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

- alla pubblicazione delle informazioni relative all'accesso civico e del registro degli accessi.

In conclusione, si ribadisce che le presenti indicazioni sono formulate al fine di agevolare gli OMCeO nel corretto assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ferma restando l'autonomia organizzativa e regolamentare dei singoli Ordini nell'individuazione delle modalità più appropriate per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle rispettive caratteristiche organizzative.

L'obiettivo è assicurare che la sezione "Amministrazione trasparente" costituisca non un mero adempimento formale, ma uno strumento effettivo di conoscibilità dell'attività dell'Ordine, attraverso informazioni complete, aggiornate, facilmente accessibili e pubblicate nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Al fine di fornire agli OMCeO un riferimento per l'individuazione degli obblighi di pubblicazione applicabili agli Ordini territoriali, si trasmette in allegato l'Allegato 2 alla delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021, recante l'"Elenco degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e collegi territoriali".

Si precisa che tale Allegato continua a costituire uno specifico riferimento per gli Ordini territoriali, ma deve essere utilizzato alla luce delle disposizioni normative e delle indicazioni dell'ANAC successivamente intervenute. In particolare, occorre tenere conto della nuova disciplina in materia di trasparenza dei contratti pubblici, connessa alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), nonché degli schemi di pubblicazione e delle relative specifiche tecniche successivamente adottati da ANAC ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 33/2013.

Cordiali saluti

Dott. Filippo Anelli

MF

Allegato: Allegato 2 alla delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 - Elenco degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e collegi territoriali".

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582